

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2537

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, CORLEONE, MODUGNO**
e **STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1990

Modificazione dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Le recenti vicende che hanno visto emergere, dopo quarant'anni di segreto di Stato, la conferma dell'esistenza dell'organizzazione clandestina «Stay Behind», denominata in Italia «Gladio», impongono una attenta riflessione su una vasta serie di questioni, allo scopo di mettere il Parlamento in condizione di esercitare pienamente i propri compiti istituzionali e costituzionali e in particolare quello di controllo sull'operato del Governo.

A tal fine riteniamo indispensabile una sollecita approvazione del presente disegno di legge, che ha lo scopo di aprire a tutte le forze politiche presenti in Parlamento il Comitato parlamentare istituito dall'articolo

11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, relativa all'istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato. L'attuale composizione del Comitato, formato da quattro deputati e quattro senatori nominati sulla base del criterio di proporzionalità, esclude infatti la maggioranza dei Gruppi parlamentari dalla possibilità di farne parte.

Riteniamo pertanto necessario proporre, col presente disegno di legge, di cui auspichiamo la sollecita approvazione con il concorso di un'ampia convergenza di forze politiche, un allargamento del Comitato parlamentare, da cui nessuna forza politica presente in Parlamento può essere esclusa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità e integrato da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, che non rientrino tra quelli già rappresentati sulla base del criterio di proporzionalità».